

CARTA DEL DOCENTE

Sentenza n.1930/2024 TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO

Con il ricorso introduttivo il/la ricorrente adiva il Tribunale deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentava di non aver potuto fruire della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente (C.D. Carta Docente), prevista dall'art.1 comma 121 della legge n.107 del 13.07.2015.

L'art.64 CCNL riconosce come diritto fondamentale di ciascun lavoratore l'aggiornamento e la formazione, esso è infatti un diritto necessario per lo sviluppo della propria professionalità.

La legge della c.d. "Buona Scuola" che prevede che la carta elettronica può essere usata annualmente da parte del docente per l'acquisto di libri e testi o per l'acquisto di hardware e software o per poter partecipare a corsi post lauream o master.

Il DPCM del 23 Settembre 2015 ha esteso tale diritto di formazione anche ai docenti in periodo di formazione o di prova, siano essi assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Stato ha affermato che un sistema di formazione a "doppia trazione", ovvero riconoscere solo ai docenti assunti a tempo indeterminato la carta elettronica del docente e non riconoscerlo ai docenti assunti a tempo determinato, è in palese contrasto con i principi costituzionali dettati dall'art. 3, 35 e 97 della Cost.

Pertanto, come ha affermato il Consiglio di Stato **il diritto di formazione è di tutto il personale docente**, senza esclusione alcuna.

La Suprema Corte di Cassazione nel 2022 e nel 2023 ha riconosciuto il diritto anche per i docenti con contratti a tempo determinato di poter godere della Carta elettronica del docente per la propria formazione, il diritto però può essere chiesto soltanto per gli ultimi cinque anni prima dell'instaurazione del contenzioso essendo invece prescritti gli anni precedenti.